

## GLI TORNATA

VENERDI 15 GIUGNO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

## Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione e il commercio del seme bachi da seta » . . . . . pag. 5171

(Seguito della discussione di):

« Sulla conversione in legge dei decreti-legge » 5153

## Oratori:

BERIO . . . . . 5158, 5167  
MORTARA . . . . . 5159  
MOSCONI . . . . . 5154  
OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto* . . . . . 5159, 5165, 5169  
PEANO . . . . . 5154, 5165  
POLACCO . . . . . 5161, 5167  
SCIALOJA, *relatore* . . . . . 5156 *passim* 5170  
SPIRITO . . . . . 5160, 5163  
TOMMASI . . . . . 5154  
VENZI . . . . . 5168

— Approvazione di un ordine del giorno — 5170

(Presentazione di) . . . . . 5166, 5173

Nomina di Commissioni . . . . . 5175

Relazioni (Presentazione di) . . . . . 5166, 5174

## Sull'ordine del giorno:

## Oratore:

PRESIDENTE . . . . . 5175

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 5174

Seguito della discussione sul disegno di legge:  
« Sulla conversione in legge dei decreti-legge ».  
(N. 345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:  
« Conversione in legge dei decreti-legge ».

La discussione era stata sospesa all'articolo 8.

Ne do lettura:

## Art. 8.

Tostochè un decreto-legge sia decaduto per decorrenza dei termini stabiliti negli articoli precedenti o pel diniego dell'urgenza a termini dell'art. 2, o sia stato rigettato da una delle Camere, il Governo del Re può revocarlo.

Ciascuno dei Presidenti delle Camere può far pubblicare la decadenza, il diniego d'urgenza o il rigetto nella *Gazzetta Ufficiale*, e in tal caso il decreto perde, dal giorno della pubblicazione, la forza di legge. In ogni caso la decadenza o revoca sarà anche inserita nella Raccolta delle leggi e dei decreti.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole senatore Peano.

Esso è del seguente tenore:

*All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:*

È fatta salva all'autorità giudiziaria la facoltà di dichiarare l'inapplicabilità di un decreto-legge, se si è verificata una delle cause per effetto delle quali ha perduto efficacia, anche se non sia stato emesso il decreto di revoca o non sia avvenuta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e degli affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Peano per svolgere il suo emendamento.

PEANO. Onorevoli Colleghi, l'emendamento che io ho presentato mira a risolvere una questione che certamente si presenterà avanti all'autorità giudiziaria se non si regola chiaramente la materia.

Se noi guardiamo il disegno di legge che è in discussione, vediamo che molti sono i casi di decadenza. Abbiamo il primo caso all'articolo 1° ove si dispone che il decreto Reale da convertirsi in legge dovrà essere sottoposto alla Camera per l'approvazione, sotto pena di decadenza, in un determinato termine. Il secondo caso si ha, quando sia negata l'urgenza del decreto; il terzo caso contempla l'ipotesi in cui il Governo (poichè si tratta sempre di proposta d'iniziativa governativa) non presenti all'altra Camera il disegno di legge approvato dalla prima. Abbiamo poi l'articolo 5, che per me ha grandissima importanza, nel quale si prevede l'ipotesi della chiusura della sessione. Ora cosa succede? che tutti i decreti-legge i quali hanno magari tre o quattro anni di età o, come diceva il senatore Mortara, 8 o 9, devono ripresentarsi alle Camere. Non è un lavoro semplice e facile; ed io che ebbi a farlo come ministro dei lavori pubblici dopo le ultime elezioni, ho dovuto faticare non poco per mettere insieme tutte queste centinaia di decreti.

SCIALOJA, *relatore*. C'è da augurarsi che questo fatto più non si ripeta per l'avvenire.

PEANO. Ma di questi decreti ne rimarranno ancora molti da convertire in legge.

Voci. No, no, perchè a questo è stato già provveduto con l'articolo 10 del disegno di legge in discussione.

PEANO. Ad ogni modo è certo che bisognerà fare un esame di questi decreti che assai probabilmente seguiranno ancora in ogni anno ad essere in numero rilevante.

Poi abbiamo tutti quei decreti che per l'articolo 6 decadono se nel biennio non sono convertiti in legge. Ora io dico: è assai facile che non si abbia presente tutto questo scadenziario di decreti, inoltre può anche darsi che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ritardi per ragioni di carattere diverso. In questa ipotesi che cosa succede? Succede che abbiamo decreti che hanno perduto effetto di legge e

che se non avviene la emissione del decreto di abrogazione, o la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle dichiarazioni dei Presidenti delle Camere seguitano ad avere valore, anche se non si è riconosciuta l'urgenza. Ed è perciò che io ho presentato questo emendamento allo scopo di colmare una lacuna; comunque per provocare una dichiarazione del relatore. Sarà assai facile ripeto che questi termini, anche volendo, non siano osservati per dimenticanza e può darsi che un decreto di cui la Camera od il Senato non abbiano riconosciuta l'urgenza, seguiti ad applicarsi illegalmente.

Questa è la ragione che mi ha indotto a presentare l'emendamento.

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Molto opportunamente l'onorevole senatore Peano ha messo in rilievo i vari casi di decadenza. Dicevo molto opportunamente; però non per trarne la conseguenza che egli ne ha tratto, bensì per proporre di convertire il « può » che si legge nel capoverso dell'articolo 8, in « deve », e ciò allo scopo di avere, *ope legis*, l'affermazione di decadenza del decreto dal giorno della relativa pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* per opera del Presidente della Camera per prima investita dell'esame del decreto-legge.

Con che si ha una seria garanzia di speditezza onde la conseguita inefficacia del decreto sia operativa e per cui il Governo andrebbe dispensato dal dovere fattogli dalla prima parte dell'articolo di revocare il decreto: cosa affatto oziosa, tosto che per effetto della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* il decreto cade di peso dal giorno di detta pubblicazione, rimanendo privo di efficacia giuridica per aver perduta la forza di legge.

Per queste ragioni io verrei proponendo che sia soppressa la prima parte dell'articolo 8, che è superflua, e che sia mantenuto il capoverso dello stesso articolo, con la sola sostituzione della parola « deve » alla parola « può ».

MOSCONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI. Onorevoli colleghi, il motivo per il quale ho creduto di prendere la parola su di questo articolo si avvicina a quello che ha informato le proposte dell'onorevole senatore Tommasi. Ma, se io giungo a conclusioni

presso che uguali, le considerazioni che verranno esponendo sono in parte diverse, e mi sembrano non prive di qualche importanza.

Lo scopo che si prefigge l'art. 8 è quello di stabilire la durata degli effetti del decreto-legge, una volta che esso abbia incontrata la disapprovazione, espressa o tacita, del Parlamento. E giustamente l'articolo suddetto ha creduto di stabilire che in questi casi si tratti puramente e semplicemente di una posteriore cessazione di vigore ad una determinata data, che quindi la disapprovazione espressa o tacita del Parlamento non retroagisca, ma abbia inizio dal momento in cui questa opposizione al decreto-legge si sia legalmente manifestata, e precisamente dalla data in cui ad iniziativa di uno dei Presidenti delle Camere ne venga fatta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Io convergo perfettamente in quest'ordine di idee; ma appunto per questo a me sembra che nella prima parte dell'articolo vi sia una disposizione che ad un tale criterio contraddice. Infatti il primo comma contempla il dovere che avrebbe il Governo nel caso di siffatta disapprovazione, e tale dovere si concreterebbe nell'obbligo di revocare il decreto-legge. Ora io credo che la revoca nel nostro diritto amministrativo rappresenti l'espressione di un concetto, di un sistema completamente diverso da quello della cessazione di vigore. La cessazione di vigore non agisce retroattivamente, mentre invece la revoca, come è generalmente riconosciuto nel campo del diritto, opera retroattivamente, mette del tutto fuori il provvedimento emanato, che viene così considerato come non esistente; e non mi pare che una così grave imperfezione di linguaggio possa sussistere in un disegno di legge tanto importante; per cui converrebbe almeno sostituire alla revoca una espressione meno impropria. Ma io vado anche più in là; e, convenendo in questo con l'onorevole Tommasi, mi domando: è proprio necessario che oltre all'atto, il quale sarebbe facoltativo secondo il disegno di legge, od invece obbligatorio, come giustamente propone l'onorevole Tommasi, mediante il quale l'iniziativa di uno dei presidenti delle due Camere rende pubblica la contraria volontà, espressa o tacita, del Parlamento, si aggiunga anche l'intervento del Governo?

Anzitutto si può osservare che l'istituto della

revoca costituisce una facoltà del potere esecutivo; e allora come si può imporre al Governo l'esercizio di questa facoltà? D'altra parte quale necessità vi può essere anche di questo provvedimento, una volta che nella *Gazzetta Ufficiale* e nella Raccolta delle leggi e dei decreti è già avvenuta la pubblicazione di quell'atto, che rende nota la volontà del Parlamento contraria alla conversione in legge di un dato decreto, facendone cessare ogni effetto? Vi è in ciò tutto quanto è necessario perchè i cittadini siano legalmente e pienamente informati che quel decreto ha cessato di aver vigore. O l'intervento del Governo mediante la revoca ha la stessa portata di una tale cessazione di vigore, e allora è inutile; oppure ha una portata diversa, e allora è dannoso. In entrambi i casi non solo non sarebbe necessaria questa disposizione, ma potrebbe anche essere pericolosa. Infatti, pur non facendosi nemmeno l'ipotesi di un Governo che non esegua l'obbligo impostogli da una legge, resta tuttavia l'altra ipotesi che esso abbia a ritardare il provvedimento. Si risponderà: ma allora può intervenire il presidente di una Camera con la sua iniziativa... Se non che questo importerebbe da parte dei presidenti un dovere abbastanza complicato, quello di tenersi continuamente al corrente di ciò che il Governo intenda di fare e quando. All'incontro è così semplice, così diritta la via che si può seguire, quella cioè che, appena verificatosi il provvedimento positivo di diniego d'urgenza o disapprovazione del decreto, oppure negativo di decorrenza di termini, abbia luogo quella pubblicazione per la quale il decreto-legge cessa senz'altro di vigore. E la semplice e precisa applicazione di questa norma è ciò che maggiormente interessa il cittadino, mentre un ulteriore intervento con un atto non necessario del Governo non potrebbe che ingenerare confusione, specie per la decorrenza. Quindi in base a tali considerazioni dovrebbero a mio parere esser tolte le parole: « Il Governo del Re deve revocarlo »; e più sotto invece di: « può fare » si dovrebbe dire: « deve fare ». Così pure io riterrei opportuno che nell'ultimo inciso, riguardante l'inserzione nella Raccolta, non solo si togliesse di conseguenza il caso della revoca, ma si contemplassero anche gli altri casi, oltre quello della decadenza. Poichè tutti

i decreti-legge vengono inseriti nella Raccolta ufficiale, è doveroso, è necessario che tutti i provvedimenti che li fanno cessare di vigore, e non uno soltanto di essi, siano inseriti nella medesima. S'intende che in seguito alle soppressioni da me proposte i due comri dell'articolo dovrebbero essere fusi in uno solo.

Un'ultima osservazione. Ieri molto giustamente il nostro illustre relatore ha fatto presente come la ragione, per la quale si stabilisce in quest'articolo la data precisa della cessazione di vigore, sia una necessità più che altro di carattere pratico, perchè è interesse di tutti i cittadini il sapere quando un decreto-legge venga messo fuori vigore. Havvi infatti il caso della decadenza, che si verifica senza l'intervento di un atto di espressa volontà, il quale possa dire quando il decreto-legge cessa d'aver vigore, e da ciò deriva la necessità di una disposizione la quale fissi *a priori* una presunzione, una norma generale in proposito.

L'onorevole relatore giustamente ha accennato anche ad un altro caso, quello cioè che, data la complessità del lavoro legislativo, avvenga che non sempre nell'esame dei singoli decreti-legge da convertire in legge si pensi a precisare il punto preciso di cessazione degli effetti del decreto. Una tale disposizione risponde quindi ad una necessità di ordine pratico; ma però non significa affatto e non deve significare che con ciò il Parlamento sia esonerato dall'entrare in questa materia, mentre sarebbe opportuno, anzi preferibile che caso per caso il Parlamento vedesse se il decreto-legge merita almeno di essere mantenuto in vigore per questo periodo, che io chiamerei di parentesi, il quale va dal giorno di pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale* fino al giorno in cui per decadenza o per deliberazione negativa del Parlamento ha cessato mediante altra pubblicazione di aver vigore. Perciò a me pare che sarebbe bene aggiungere una formula la quale facesse mettere bene in rilievo, per il significato che può avere sia di fronte al Governo, sia di fronte ai cittadini, sia di fronte anche al Parlamento stesso, che questa è bensì una norma di carattere generale, ma che essa non vuol dire che per questo il Parlamento non possa ed anche in taluni casi non debba esaminare se occorra eventualmente stabilire la retroattività della cessazione

del decreto-legge, retroattività che talora può essere imposta da ragioni di evidente giustizia, poichè il decreto-legge può aver ferito interessi in modo da rendere doveroso ripristinare pienamente il valore della legge precedente. Posso convenire che una simile aggiunta non avrebbe un grande valore giuridico, perchè le Camere sono pur sempre investite della facoltà di farlo; ma più che del valore giuridico mi preoccupo di quello morale della cosa; e questo avrebbe certo una notevole importanza. La frase, semplicissima, che io proporrei di aggiungere avrebbe appunto questo grande valore morale, anzitutto di fronte al Governo che saprà come nemmeno per quel periodo di parentesi, dalla pubblicazione del decreto fino alla più prossima deliberazione del Parlamento o alla decorrenza del biennio, sia sicuro che quel suo decreto possa avere degli effetti irrevocabili; inoltre rappresenterà una assicurazione per i cittadini, i quali non si sentiranno completamente abbandonati, e sapranno che nel Parlamento i loro interessi, se ingiustamente lesi, potranno sempre trovare una difesa; costituirà infine un costante avvertimento per il Parlamento stesso, la cui attenzione sarà richiamata sul fatto che esso ben potrà, ed in taluni casi dovrà affrontare una simile discussione, ed esaminare se, contrariamente a quella norma presuntiva, si renda doveroso rendere retroattiva la cessazione di vigore di un decreto-legge che viene disapprovato.

Quindi, riassumendo, proporrei che fossero tolte le parole « il Governo deve revocarlo », che invece di « può fare » si dica « deve fare », e che dopo le parole « far pubblicare » si aggiungessero queste: « ed inserire nella Raccolta delle Leggi e dei decreti »; e infine alle parole: « perde dal giorno della pubblicazione la forza di legge » si aggiungesse: « a meno che il Parlamento abbia diversamente stabilito ». Sono queste modificazioni che io penso valgano a mettere questo articolo meglio in armonia con i criteri informativi del disegno di legge che stiamo discutendo; ed è perciò che su di esse ho creduto doveroso richiamare l'attenzione del Senato.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Abbiamo un emendamento sostanziale che è quello proposto dal se-

natore Peano. Questo emendamento desta, direi quasi, un certo sentimento di simpatia, perchè tende a dare maggior vigore alle disposizioni di questa legge. Tuttavia questa simpatia è alquanto diminuita da una considerazione di ordine generale, che a me par debba costituire quasi una premessa a tutti i nostri ragionamenti. Ciò che interessa sopra ogni altra cosa è che il cittadino italiano conosca quali sono le norme che deve seguire. Dico sopra ogni altra cosa, perchè è meglio avere una legge cattiva ma certa piuttosto che una legge incerta di miglior contenuto. L'articolo ottavo fu scritto appunto per togliere di mezzo ogni incertezza circa il valore dei decreti-legge. Il decreto-legge comincia ad aver valore con la sua pubblicazione, o con i 15 giorni dopo la sua pubblicazione. Quando cessa di aver valore? Quando questa cessazione è portata ufficialmente a cognizione dei cittadini, i quali, altrimenti, sarebbero costretti a seguire tutti i meandri della procedura parlamentare per conoscere se una data norma vige o non vige come legge.

Ora nel nostro sistema costituzionale il cittadino non è punto tenuto a conoscere gli atti parlamentari; è tenuto soltanto a conoscere il prodotto legislativo di questi atti, tanto che vi è una giurisprudenza, per la quale è riconosciuto valore di legge anche ad atti che non siano stati perfettamente condotti secondo la procedura costituzionale. Spetta al Governo del Re farsi garante che questa procedura sia stata seguita. Nel nostro caso bisogna che qualche autorità comunichi ufficialmente ai cittadini che un dato decreto, che fino ad un dato momento ha avuto vigore, non vigerà più per l'avvenire. Ecco perchè io non sono propenso ad accettare, per quanto esso sia animato da ottimo spirito, l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Peano.

Degli emendamenti proposti dagli onorevoli colleghi Tommasi e Mosconi non avrei difficoltà ad accettare quello per cui il « può » si converta in « deve », nella frase in cui si impone al Presidente della Camera, di far noto sulla *Gazzetta ufficiale* il fatto che ha prodotto la cessazione della forza del decreto-legge. Credo che anche gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale non abbiano difficoltà a mutare il « può » in « deve ».

Per il resto non sarei propenso ad accogliere gli emendamenti.

Il collega onorevole Tommasi vorrebbe che tutta la prima parte dell'articolo 8 fosse tolta di mezzo: tosto che un decreto legge sia decaduto per decorrenza dei termini stabiliti negli articoli precedenti o pel diniego dell'urgenza a termini dell'articolo 2 o sia stato rigettato da una delle Camere, il Governo del Re deve revocarlo.

Il collega onorevole Mosconi è nello stesso ordine di idee, quantunque l'emendamento da lui proposto sia più ristretto.

Ora io credo che si debba mantenere l'obbligo della revoca per parte del Governo. Perchè bisogna ricordarsi che il decreto-legge è un decreto, e come decreto registrato con riserva, anche se privato della forza legale, potrebbe continuare ad aver valore amministrativo. L'autorità giudiziaria evidentemente non lo applicherebbe più, in quanto essa applica la legge; ma le autorità amministrative gerarchicamente subordinate sarebbero tenute ad obbedire al decreto registrato con riserva. Ora noi intendiamo che il voto contrario del Parlamento, o quel fatto per cui il decreto è decaduto, obblighi il Governo a revocare quel decreto. Il Governo ha sempre l'autorità di farne un altro nei limiti della legalità.

Il senatore Mosconi trova una certa contraddizione tra il concetto di revoca del decreto e l'altro per cui si ammette che il decreto-legge possa produrre i suoi effetti irrevocabili anteriormente alla decadenza. Se l'onorevole Mosconi avesse proposto di mutare la parola « revocare » in un'altra...

MOSCONI. In via subordinata lo avevo accennato.

SCIALOJA, *relatore*. ...Se ella mi dice qual'è quest'altra parola ne potremo discutere...

MOSCONI. ...L'altra parola potrebbe essere: emettere un provvedimento dichiarante la cessazione di vigore del decreto-legge.

SCIALOJA, *relatore*. ...Io non so se la parola « revoca » nel nostro diritto pubblico significhi sempre annullamento *ex tunc*; a me pare che possa anche significare annullamento *ex nunc*; perchè annullare significa distruggere un provvedimento nelle sue radici, mentre la parola « revoca » non ha questa significazione, tanto che noi giuristi facciamo, nella parte generale

del diritto, la distinzione tra revoca *ex nunc* ed *ex tunc*...

PERLA. Vi possono essere provvedimenti annullati i quali hanno degli effetti; ma quando un provvedimento è revocato non produce più effetti.

SCIALOJA, *relatore*. Ma la questione consiste nel sapere se si distruggono gli effetti nel passato. La parola revoca non ha questa significazione nè in un senso, nè nell'altro.

MOSCONI. Tutta la nostra giurisprudenza è in questo senso.

DI BLASIO. È questione di parole.

SCIALOJA, *relatore*. È questione di parole, ma ci vuole una parola in una legge in cui bisogna pur dire qualcosa! Se intanto studiate una formola migliore, nel senso che tolga di mezzo ogni ambiguità, noi siamo disposti ad accoglierla.

Invece non credo che si debba accogliere l'altra proposta del collega Mosconi, che vorrebbe inserire una frase la quale accennasse all'obbligo delle Camere di dichiarare se l'annullamento debba avere o no effetto retroattivo. Ho già detto nella discussione generale, che se veramente avessimo una perfetta tecnica legislativa, questo si dovrebbe fare regolarmente in tutti quanti gli atti di questa natura; ma che non possiamo imporlo senz'altro. Il giorno che le Camere, che sono sovrane e che qualche volta abusano di questa sovranità, non fossero così diligenti nell'inserire questa dichiarazione, la dichiarazione espressa nel testo della presente legge obbligherebbe l'autorità giudiziaria a negare l'effetto retroattivo, anche quando per la natura delle cose, fosse di per sé stesso evidente. Perciò credo che questa materia debba essere lasciata alla prudente interpretazione dell'autorità giudiziaria e dell'autorità amministrativa stessa quando si tratti di decreti che davanti all'autorità giudiziaria non vanno.

Il più delle volte sarà la natura del contenuto del decreto quello che determinerà se la revoca abbia o no effetto retroattivo. Di regola un decreto, il quale desse norma a rapporti tra privati o tra privati e Stato, dovrebbe mantenere pel passato il suo valore non distrutto dalla revoca; invece per molti atti di amministrazione interna, la revoca *ex tunc* con effetto retroattivo, può darsi che non produca alcun danno, anzi che distrugga qualche cosa che è

bene che non esista più. Lascierei quindi intatto il progetto di legge rimettendoci alle regole generali dell'interpretazione per la questione della retroattività.

Mi pare così di aver risposto a tutti, ma non so se il collega Tommasi avesse fatto qualche altra proposta.

TOMMASI. Avevo proposto che avesse effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

SCIALOJA, *relatore*. C'è un'altra proposta, di modificare l'ultima parte dell'art. 8, dove si dice: « In ogni caso la decadenza o revoca sarà anche inserita nella raccolta delle leggi e dei decreti ».

Non ricordo più quale oratore sia stato a proporre che si dovesse modificare nel senso che il Presidente, che ordina la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, debba anche ordinare l'inserzione nella raccolta dei decreti. Io credo che dare al Presidente di una delle due Camere questo solenne ufficio di avvertire i cittadini che è avvenuto quel fatto, che la forza di questa legge annulla il decreto, stia bene; ma andare oltre significherebbe affidargli una materia che spetta al Re, come capo del potere esecutivo. Non dobbiamo porre in dubbio che il Governo farà il suo dovere in questo caso; perchè se cominciamo a dubitare che il Governo non faccia il suo dovere, che il Senato e la Camera dei deputati non facciano il loro, è inutile anche che facciamo la legge.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Ho ascoltato attentamente i chiarimenti dati, con tanta lucidità, dall'onorevole relatore intorno all'emendamento proposto dal collega Peano; riconosco anche io che il cittadino non può seguire la procedura parlamentare, e non si può quindi dare all'autorità giudiziaria il compito di indagare se furono osservate o no le forme che il Parlamento stesso ha stabilito come norma e direzione interna dei propri lavori e delle proprie deliberazioni.

Ma se così è, che cosa significano l'espressioni che si leggono « pena di nullità? ».

SCIALOJA, *relatore*. Dove le legge? Quelle espressioni non esistono più, perchè le abbiamo modificate nelle altre « sotto pena di decadenza ».

BERIO. ...veramente nel testo che ho qui presente si parla di nullità. Ma se anche si

ambia in decadenza, il mio dubbio resta eguale.

Esclusa infatti la competenza del giudice, chi eciderà se la decadenza è avvenuta? Secondo art. 8, unico giudice è il Presidente della Camera o del Senato. Ora io non dubito della grande imparzialità di queste supreme autorità: ma è veramente strano che esse divengano una giurisdizione.

Questo dimostra e conferma i dubbi sulla difficoltà o impossibilità di disciplinare questa materia, dubbi che io prospettai nella discussione generale. In ogni modo io pregherei il relatore di togliere quelle espressioni dove sono rimaste: anzi dal momento che l'art. 8 si esprime così chiaramente, mi sembra superfluo il parlare negli altri articoli di nullità o decadenza.

SCIALOJA, *relatore*. Dovunque c'è « nullità » bisogna mettere « decadenza ». Lo dicemmo già.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Do lettura dell'emendamento del senatore Mosconi, il quale propone di sostituire l'articolo col testo seguente: « Tostochè il decreto-legge sia decaduto per decorrenza del termine stabilito negli articoli precedenti, o per diniego dell'urgenza, giusta l'articolo 2, o sia stato rigettato da una delle due Camere, ciascuno dei Presidenti di esse fa pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e si iscrive nella Raccolta delle leggi e decreti la decadenza, diniego o rigetto. Dal giorno di tale pubblicazione, il decreto perde la forza di legge, a meno che il Parlamento abbia diversamente deliberato ».

Il Governo accetta questo emendamento?

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non posso accettarlo.

PRESIDENTE. Che ne pensa l'Ufficio centrale?

SCIALOJA, *relatore*. Così come è stato proposto l'Ufficio centrale non può accettarlo.

PRESIDENTE. Allora veniamo ai voti. Chi approva questo articolo sostitutivo è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento del senatore Tommasi, il quale propone di sopprimere la prima parte dell'articolo 8. Rimarrebbe il capoverso che dovrebbe essere così modificato: « Ciascuno dei Presidenti delle Camere deve far pubblicare la decadenza, il diniego d'urgenza o il rigetto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'effetto che il de-

creto perda; dal giorno della pubblicazione, la forza di legge. In tal caso la decadenza, il diniego d'urgenza o la revoca sarà anche scritta nella Raccolta delle leggi e dei decreti ».

L'Ufficio centrale e il Governo hanno dichiarato che non possono accettare questo emendamento. Il senatore Tommasi lo mantiene?

TOMMASI. Io sono pronto a vedere di concordarlo. Mi pareva che il relatore in massima lo accettasse. Anzi il relatore esplicitamente dichiarava che accettava di cambiare il « può » in « deve ». Ora, poichè in questo si sostanzia il mio emendamento, del di più se ne faccia pure a meno.

SCIALOJA, *relatore*. Consento.

PRESIDENTE. Il senatore Tommasi propone che al secondo capoverso dove dice: « ciascuno dei Presidenti delle Camere può far pubblicare la decadenza », si sostituisca: « ciascuno dei Presidenti delle Camere deve far pubblicare ecc. ».

Questo emendamento è accettato dal Governo e dall'Ufficio Centrale. Lo pongo ai voti; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Poichè l'articolo 8 è ora liberato dai proposti emendamenti, e rimane quasi integro come nel progetto, io prego l'onorevole relatore di considerare se non fosse opportuno modificare l'ultima parola del primo comma « revocarlo » e sostituirvi la parola « abrogarlo ». Si adopererebbe così la parola esatta per stabilire la cessazione degli effetti di una legge, dal momento in cui è pubblicato il provvedimento di revoca; e non potrebbero sorgere discussioni sul significato amministrativo e giudiziario di una parola.

SCIALOJA, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Il senatore Mortara propone che l'ultima parola del primo capoverso, invece di « revocarlo » sia « abrogarlo ».

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

SCIALOJA, *relatore*. Si dovrà anche usare la parola « abrogazione » invece della parola « revoca » nell'altro capoverso.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 8 così modificato:

Art. 8.

Tostochè un decreto legge sia decaduto per decorrenza dei termini stabiliti negli articoli precedenti o pel diniego dell'urgenza a termini dell'art. 2, o sia stato rigettato da una delle Camere, il Governo del Re deve abrogarlo.

Ciascuno dei Presidenti delle Camere deve far pubblicare la decadenza, il diniego d'urgenza o il rigetto nella *Gazzetta Ufficiale*, e in tal caso il decreto perde dal giorno della pubblicazione la forza di legge. In ogni caso la decadenza o abrogazione sarà anche inserita nella Raccolta delle leggi e dei decreti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Spirito ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 8-bis:

Le disposizioni di un decreto legge soppresse od anche soltanto emendate da una delle Camere legislative cessano di aver vigore; e ne sarà fatta immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* a forma e con tutti gli effetti di cui al precedente articolo.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Dirò brevemente le ragioni della mia proposta. In questo disegno di legge si prevede il caso dell'approvazione del decreto legge o quello della disapprovazione, quello della decadenza ed altre ipotesi che toccano in pieno i decreti-legge; ma vi è un'altra questione che in questa discussione non è stata rilevata.

La relazione dell'Ufficio centrale ne parla, e ne parla a lungo, ma senza venire ad alcuna proposta concreta. La questione è questa; quando di un decreto-legge, che una delle Camere non ha respinto, ma non ha interamente approvato, e cioè quando siano state soltanto modificate o soppresse, o comunque emendate alcune disposizioni del medesimo, che cosa avviene nell'intervallo tra la deliberazione dell'una delle Camere e quella dell'altra Camera, quando in definitivo si vedrà se il decreto-

legge debba ritenersi approvato o non approvato?

La cosa è di una importanza notevole, perchè a prescindere da quei casi lievissimi di piccole modifiche, possiamo trovarci innanzi, come se ne è verificato il caso, a modificazioni di parti sostanziali.

In tale ipotesi a me pare che sarebbe poco lodevole il fatto che mentre una delle Camere ha respinto una parte sostanziale di un decreto-legge, per intanto, come da alcuni si sostiene, quelle disposizioni soppresse o modificate, dovessero continuare ad aver valore e ad essere applicate. L'Ufficio centrale si è largamente occupato della questione, anzi havvi un punto della sua relazione dove si fa questo tassativo quesito: « quale fu il valore attribuito ai decreti-legge dai poteri dello Stato? » E qui, tra parecchie altre cose la relazione ha ricordato una sentenza della Corte di Cassazione di Roma, la quale ebbe a proclamare il principio che dal momento che una solenne deliberazione di una delle Camere ha soppresso e modificato l'una o l'altra disposizione, questa immediatamente cessa di avere valore. In contrario parere andò la Quarta Sezione del Consiglio di Stato la quale (e francamente a me non sembra che abbia fatto molto omaggio ai principi fondamentali costituzionali e statutari) opinò che le disposizioni comunque modificate, comunque soppresse, dovessero continuare ad aver valore sino alle definitive deliberazioni sul decreto-legge. In questa decisione la Quarta Sezione si trovava innanzi ad una questione di retroattività o meno della avvenuta soppressione; ed io sono del parere dell'onorevole Scialoja che sia meglio non dir nulla, pur dando prevalenza al concetto del rispetto dei rapporti creati, e cioè di una soppressione con effetti *ex nunc*. Questo pensiero indusse il Consiglio di Stato ad andare troppo oltre, vale a dire in una contraria, antitetica opinione a quella espressa dalla Corte di Cassazione.

Fra tanto contrasto di opinioni e di giurisprudenza, io ricordo quello stesso principio invocato dall'onorevole Scialoja, e cioè il diritto dei cittadini di conoscere qual'è la legge che deve regolare i loro rapporti. Epperò se incertezza vi è nei casi e nella questione da me sollevata, io credo sia utile che il Senato prenda una deliberazione, la quale nettamente dichiari

il concetto espresso nell'articolo da me proposto, e che mi pare il più esatto costituzionalmente, ossia che le disposizioni di un decreto-legge, dal momento che sono soppresse o modificate, cessano di aver vigore.

Su questo punto attendo di conoscere il parere dell'onorevole Commissione, ma non posso dubitare dell'opinione favorevole in tutto alla mia tesi, dell'onorevole ministro guardasigilli, perchè egli ebbe già a manifestarla.

Il Senato ricorderà (e questo fu uno dei casi gravi che dovrebbero consigliarci ad accettare la proposta che mi sono permesso di presentare) che nella seduta del 28 novembre 1922 l'onorevole nostro collega Garofalo rivolgeva una interrogazione al Governo per sapere quale fosse il suo pensiero sopra un fatto dannoso ed increscevole che si verificava, quello che, nonostante la soppressione da parte del Senato del relativo articolo 8 del decreto-legge, e mentre la Corte di cassazione aveva dichiarato che quella disposizione aveva cessato di aver vigore nel momento stesso che una deliberazione di una delle Camere l'aveva soppressa, il Commissario agli alloggi continuava ad imperversare, applicando il famigerato e deprecato razionamento degli alloggi che produsse così universale indignazione. Ebbene, a questa categorica domanda del barone Garofalo, il ministro guardasigilli, onorevole Oviglio, faceva rispondere in questi termini testuali che io tolgo dal resoconto ufficiale del Senato: « Quanto all'interpretazione dell'efficacia di modifiche apportate ad un decreto-legge in sede di conversione in legge da uno dei due rami del Parlamento, l'attuale guardasigilli opina che, quando ad un decreto legge siano apportate da uno dei due rami del Parlamento delle modifiche, quel decreto, nelle parti sostanzialmente modificate, perde *de jure* e di fatto ogni capacità di applicazione ».

Se questa è l'opinione del guardasigilli, ed esca risponde perfettamente ai principi del nostro Statuto, anzi agli stessi principi informativi dell'attuale disegno di legge, e poichè evidentemente è utile che si dica ciò dal legislatore, come desumo altresì dalla mia pratica professionale, per il fatto che le stesse Corti sono rimaste incerte e perplesse, bene farebbe il Senato a dichiarare esplicitamente, che quando una proposta di legge in qualche parte

è stata emendata o una disposizione è stata soppressa, tali disposizioni soppresse od emendate, cessano immediatamente di aver valore.

Questa è la ragione della mia proposta.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. La questione sollevata dall'onorevole senatore Spirito è della più alta importanza, come dimostra il fatto che sopra di essa siansi pronunziati diversamente i due più elevati Collegi, quali sono la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato. Ora io reputo (dissentendo dall'onorevole Spirito) che la decisione presa dal Consiglio di Stato sia preferibile; sia detto questo con tutto l'ossequio che pur professo alla Corte di Cassazione ed all'uomo illustre che ne sta a capo. Io credo che nel caso concreto quello che ha influito sulla decisione della Corte sia stata l'indole della fattispecie, su cui e l'uno e l'altro Corpo erano stati chiamati a deliberare. Si trattava dei limiti dei poteri di quel famigerato e incriminato Commissario degli alloggi contro il quale vedemmo qui lanciarsi, e giustamente, tanti strali quando si discusse il relativo decreto. Orbene, parve alla Corte di Cassazione esorbitante, contrario al sentimento comune il continuare ad accordare a questo organo speciale quei poteri che erano sembrati universalmente eccessivi e che avevano sollevato tanto animata discussione in questa Assemblea.

Ma noi dobbiamo (prego gli onorevoli Colleghi di riflettere su questo) astrarre dalla questione particolare che ha dato origine a tale dibattito e che può avere influito sull'animo degli illustri decidenti della Corte di Cassazione inducendoli a dare tale un responso, che meglio rispondesse a quello che era il sentimento generale della popolazione cresimato dalla nostra alta Assemblea.

Noi dobbiamo porre il quesito nei suoi termini generali, indipendentemente da casi speciali e vedere quale è la figura dal decreto-legge che è stato approvato da una Camera con talune modificazioni, ma che attende ancora l'approvazione dell'altra Camera.

Il decreto-legge è sempre presentato a noi con un'unica formula, un solo articolo in cui è detto: « È convertito in legge il seguente decreto ». Segue poi come allegato il testo del decreto-legge, il quale può essere costituito di

moltissimi articoli, come ad esempio quello relativo alla derivazione delle acque pubbliche che diede luogo in Senato a così larga discussione e a così profonde modificazioni.

Orbene la nostra Assemblea, come è avvenuto nel caso del Commissario degli alloggi, ha approvato quell'unico articolo con cui si convertiva in legge il decreto, aggiungendovi la consueta formula: « è approvato con le seguenti modificazioni », poichè su questo o quel punto aveva modificato il contenuto di taluni articoli dell'allegato decreto-legge. In questa condizione quello che non è ancora che un disegno di legge sempre allo stato di gestazione, viene presentato all'altro ramo del Parlamento. L'altro ramo del Parlamento lo esamina e può essere che non accolga le modificazioni che noi avevamo apportato e ripristini invece il decreto-legge nel suo testo originario. Allora quel decreto legge ripristinato nella sua prima forma, ritorna a noi, perchè fino a quando le due Camere non siano d'accordo sullo stesso preciso testo, il disegno di legge si trova sempre ripeto nello stadio di gestazione. E ritornato a noi questo decreto-legge dall'altra Camera, può darsi che noi riconosciamo che il parere di quella Camera è preferibile o che, per altre ragioni finiamo con l'adottare definitivamente il testo accolto dall'altro ramo del Parlamento. Orbene, mentre questo disegno di legge va e viene dall'una all'altra Camera, che cosa ci autorizza a dire che il decreto-legge è caduto in quella parte che è stata modificata da noi e che noi stessi potremmo domani rimodificare accettando quella che è la deliberazione dell'altra Camera? Questo mi pare assolutamente inammissibile. Pensiamo che tutto ciò non farebbe che accrescere quello stato di incertezza nei cittadini circa la norma alla quale debbono ubbidire, intorno al quale ha parlato così bene anche oggi il nostro relatore Scialoja. Egli vi ha detto: ciò che soprattutto interessa, è che i cittadini sappiano qual'è la legge che devono seguire. Fino a ieri era il decreto-legge che aveva vigore di legge; oggi uno dei due rami del Parlamento lo modifica in qualche parte. Quella parte è caduta. Ma domani è ripristinata, perchè così opina l'altra Camera, e a questo diverso opinamento accediamo anche noi. E pensiamo che nel caso che ha dato origine a tale questione, la cosa

poteva essere di una importanza non grande, anzi poteva forse essere buona nelle pratiche sue risultanze e consona al sentimento universale che non voleva si applicasse quel tale articolo 8 del decreto sul Commissario degli alloggi. In molti altri casi invece verremmo a turbare le condizioni e i rapporti giuridici che ciascun cittadino ha ragione di conoscere da qual norma di diritto siano precisamente disciplinati. Reco un esempio in una materia della massima importanza. Noi abbiamo un decreto-legge che, modificando profondamente il Codice civile, ha ridotto i gradi di successibilità da dieci, come erano nel Codice civile, a sei. Dice questo decreto-legge: d'ora in poi oltre il sesto grado non si va. Diventa estraneo affatto, nei riguardi della successibilità, il parente oltre il sesto grado.

Questo decreto non è stato ancora approvato dalla Camera, è uno dei tanti che purtroppo sono là giacenti.

Ebbene, supponiamo che il Senato, accostandosi all'opinione di molti che così sostengono in dottrina, avesse opinato essere troppo blanda, troppo mite questa riforma, e avesse creduto di modificare il decreto-legge in senso anche più restrittivo. Supponiamo dunque che, ferme e inalterate altre disposizioni del decreto come quella relativa ai proventi delle eredità vacanti, che prima andavano tutti alla Cassa dell'invalidità e vecchiaia, mentre ora si è stabilito doversi prendere la media dell'ultimo quinquennio nel bilancio perchè la si assegni annualmente alla Cassa stessa, supponiamo, dico, che il Senato avesse voluto andare più in là, avesse creduto di arrestarsi al quarto grado. Che cosa ne viene? Secondo l'opinione sostenuta dalla Cassazione ed oggi dall'on. Spirito, ne viene che allora il decreto-legge in quella parte che è capitale cade. Ma che cosa vi si sostituisce? Se quanto al Commissario degli alloggi, che era un organo nuovo per il quale nessuno aveva soverchie simpatie, l'incertezza circa la forma definitiva del decreto portava all'abolizione di esorbitanti poteri dell'istituto stesso, e se tale abolizione non provocava alcun rimpianto, qui dovremmo dire invece che tornerebbe ad aver valore il Codice civile con i suoi dieci gradi di successibilità, dunque, qualche cosa di opposto diametralmente a quello spirito stesso che aveva

animato il Senato quando deliberava di ridurre dal sesto grado proposto al quarto il diritto di successione.

Posto ciò, mi pare che quando esaminiamo la cosa in tutta la portata che essa può avere, per quanto degne di considerazione siano - come sempre - le osservazioni del senatore Spirito, sia per lo meno imprudente l'aggiungere un articolo che decida nel senso da lui vagheggiato, siffatta questione. La quale è bene (come appunto l'Ufficio centrale ha mostrato di voler fare) sia lasciata così *sub judice*, com'è oggi. Se legiferare proprio si dovesse, io proporrei un articolo del tutto opposto a quello formulato dal collega Spirito, e questo per le ragioni che ho svolte. Ma poichè non mi nascondo che certe eventualità simili a quella del famigerato Commissario degli alloggi, possano talora, per motivi di pubblica convenienza, rendere opportuno l'adottare una conclusione diversa, dico: lasciamo impregiudicata la questione; e concludo pregando l'on. Spirito di non insistere nel suo articolo aggiuntivo.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Chiedo venia al Senato: dirò poche parole. Le autorevoli osservazioni che ha fatto l'onorevole Polacco, non possono non aver fatto impressione sull'animo del Senato. Ma io devo confessare che non mi hanno convinto, perchè egli in conclusione non viene che a prospettare degli inconvenienti, che, a suo giudizio, deriverebbero dall'adozione della mia proposta.

Francamente, io non credo che a base di inconvenienti e per tema di essi si possa transigere sopra un principio fondamentale di diritto costituzionale, quale è quello di cui noi discutiamo. L'onorevole Polacco ha paragonato il decreto-legge che si presenta alla Camera per la conversione in legge ad un qualunque altro disegno di legge. Ah no! Questo è l'errore; perchè se nella tecnica parlamentare per la formazione delle leggi un disegno per la conversione in legge di un decreto legge è eguale ad ogni altro progetto, nella sostanza la differenza è fondamentale. Un disegno di legge è una legge *in fieri*, è una legge avvenire; quella proposta di legge nell'*ibis et redibis* da una Camera all'altra non produce nessun danno, nè lede diritti o situazioni. Ma la specie è affatto diversa; qui si tratta di un de-

creto legge che è in esecuzione; epperò il problema sta nel decidere fra due opinioni, una quella del governo che ha creduto emanare un decreto-legge, e l'altra, quella di una delle Camere la quale ha modificato il decreto-legge in una parte piccola o grande che sia, quale di dette opinioni deve prevalere. Ma qui non è neppure a parlare di opinioni; il decreto-legge ha una semplice presunzione di legittimità, anzi di bontà, ma allora quando contro questa presunzione, una delle Camere ha deliberato che quella disposizione non è accettabile, una tale disposizione non può avere ulteriore vigore. Per approvare una legge occorre il voto delle due Camere, ma per disapprovare un decreto-legge, basta il voto di una sola; dunque per legge, per i nostri principi costituzionali, il decreto-legge deve cessare di aver vigore nelle parti non approvate. Ripeto: penso che ciò sia bene dire, anche perchè, non resti incertezza. È bene dirlo anche per un'altra ragione. Ieri avete votato l'articolo 6 con il quale si è dato, nientemeno, la dilazione di due anni perchè un decreto-legge approvato in parte o in tutto da una delle due Camere possa ricevere l'approvazione dell'altra Camera. Or se la teoria dell'onorevole Polacco dovesse prevalere, noi assisteremmo a questa anomalia costituzionale, che per due anni potrebbero continuare a sussistere, ad avere esecuzione, ad essere applicate disposizioni che una delle Camere ebbe già a dichiarare ingiuste, non legali, non utili. Non aggiungo altro.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Penso che avevo fatto bene, quando, dopo avere nella relazione proposto il problema, io aveva cercato di evitare al Senato una discussione sopra una proposta concreta in proposito.

Il Senato si è occupato più volte di questa questione. Siccome è una questione tecnica, è naturale che la massima parte dei colleghi non si rammenti dei fatti passati. Vi è stata una discussione ampia di tale questione a proposito precisamente del decreto-legge sulle acque. Io allora non ero presente in Senato perchè mi trovavo a Parigi, ma ho letto i resoconti di quelle sedute, perchè sono interessantissimi e rammento la discussione fra il collega Polacco ed il collega Bensa, di cui tutti deploriamo

oggi l'assenza per ragioni di salute. Il Polacco difendeva l'opinione che oggi ha così bene esposta e sostenuta; il Bensa, anche lui di grande autorità in materia giuridica, sosteneva l'opinione contraria.

Poi avemmo il dissenso fra le autorità dello Stato. Si sono dati poi alcuni casi abbastanza strani, perchè questa materia dei decreti-legge, essendo patologica, presenta dei casi inaspettati alle volte; e uno di questi ha dato luogo anche ad una relazione del collega Venzi. Anche in questo momento, mentre parliamo, c'è stato un altro caso, per cui il Senato è chiamato ad approvare un decreto-legge che non è stato ancora approvato dalla Camera dei Deputati.

Io non so se la mia opinione sia quella di tutti i colleghi dell'Ufficio Centrale: è una questione su cui si può pensare diversamente, e, probabilmente, qualche collega dell'Ufficio potrà avere un'opinione diversa: egli potrà sempre esporla al Senato. La mia opinione è decisamente nel senso del collega Polacco.

Mi rincresce di essere in questa parte in dissenso con l'onorevole ministro della giustizia, con cui abbiamo proceduto sempre perfettamente d'accordo. Ma io non dispero che anche l'onorevole ministro della giustizia vorrà mutare opinione, ricordando un testo famoso delle pandette (permettete, onorevoli Colleghi, questo ricordo ad un romanista di professione). Questo testo è ritenuto titolo di lode per Papiniano, il quale dice: « Io pensavo finora così, ma avendo letto nell'opera di Masurio Sabino queste osservazioni, cambio opinione ». Cambiare opinione ragionevolmente è segno che siamo animali ragionevoli: è la lode maggiore che si possa tributare agli uomini.

A me pare dal punto di vista logico indubitabile l'opinione del collega onorevole Polacco. Infatti un emendamento votato da una delle Camere qual valore ha costituzionalmente? Ha forse valore decisivo sulla sorte della legge, che è discussa? No, perchè se l'altra Camera non accetta l'emendamento votato dalla prima e ripristina il testo quale fu da principio proposto, il progetto di legge ritorna dinanzi alla Camera che per prima lo ha discusso; e accade — l'esperienza insegna — che molte volte, se non si tratta di una questione di principio, la Camera, che torna ad

esaminare il progetto, si adatta al voto dell'altra, che non ha accettato l'emendamento. Così la legge approvata dal Parlamento è precisamente quella che fu proposta nel progetto: se si tratta di un decreto-legge, è precisamente il testo del decreto-legge, quale fu emanato, quello che diventa legge.

E non è priva di grande importanza pratica la domanda che muoveva l'onorevole collega Polacco: se voi ritenete che il decreto-legge per la parte emendata non abbia più valore, vi sostituite forse l'emendamento votato da una delle Camere? Non è possibile attribuire forza di legge all'emendamento votato da una sola delle Camere! E allora che cosa può accadere? L'esempio portato dall'onorevole collega Polacco è gravissimo dal punto di vista politico, in quanto si potrebbe sempre applicare il diritto comune anteriore. Ma ciò non può accadere per ogni decreto-legge: in molti casi non si saprebbe qual norma applicare; non la nuova, perchè non ancora valida, non la vecchia, perchè annullata; sicchè vi sarebbe mancanza assoluta di norme, pur vigendo il decreto-legge. Se infatti fosse annullato tutto il decreto-legge, si tornerebbe al diritto antico; invece vigendo il decreto-legge, il punto sarebbe indeciso, e questo non è ammissibile.

Io credo dunque che secondo il principio del diritto costituzionale si debba concludere, che, finchè l'emendamento è votato soltanto da una delle Camere, non può avere valore costituzionale di legge, nè il voto di una Camera può costituire abrogazione del decreto, che internamente *vim legis obtinet*. Vi possono essere inconvenienti di ordine politico o anche di opportunità legislativa, ma ad essi facilmente si porrà rimedio, come è avvenuto praticamente in parecchi dei casi passati. Il Governo può valutare l'importanza del voto di una delle due Camere e può con un nuovo decreto-legge modificare il decreto-legge vigente, adattandolo al voto autorevolissimo della Camera che ha deliberato. Questo si è fatto in parecchi casi, ed è il vero rimedio, quando di rimedio ci sia veramente bisogno.

Col testo votato finora dall'attuale progetto di legge, la questione è decisa, avendo noi ammesso che i fatti interni del Parlamento non possono avere una efficacia diretta sul valore del decreto-legge. L'emendamento votato da

una sola delle Camere, è ancora un fatto interno del corpo legislativo, per conseguenza esso non può avere efficacia di fronte alla massa dei cittadini, che si attiene ancora al decreto-legge come fu pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e come è entrato temporaneamente in vigore.

Prego il collega, on. Spirito, di voler ritirare il suo emendamento: certo non sarà grave l'inconveniente ch'egli teme, perchè il rimedio, come io ho detto, è molto semplice.

SPIRITO. Se il Governo lo vorrà adottare.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il senatore Spirito ha citato un'ampia risposta ad una interrogazione. Avrebbe potuto citare qualche cosa di anche più espressivo: un mio decreto-legge circa la nomina dei sindaci nel caso di moratoria. In quel decreto, in osservanza della giurisprudenza della Cassazione, ho creduto di intervenire con un decreto-legge per accettare un emendamento approvato dal Senato ad un precedente decreto-legge. Il mio pensiero è stato perciò espresso in un doppio modo; primo con la risposta all'interrogazione, che avevo dimenticata; secondo con il decreto-legge, che il senatore Spirito non ha ricordato e che io non ho dimenticato.

Non intendo di rettificare il mio pensiero, quantunque sia autorevolmente combattuto. Ritengo opportuno ricordare una disposizione dello Statuto. L'articolo 56 dice: « Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà più essere riprodotto nella stessa Sessione ».

Che cosa avviene quando il progetto di legge non sia stato rigettato in pieno, ma sia stato emendato, cioè rigettato in una delle sue disposizioni? Evidentemente deve passare all'altro ramo del Parlamento ma non per quel che è stato rigettato ma per quel che è stato approvato.

Per quel che è stato approvato occorre l'esame e il voto dell'altro ramo del Parlamento. Allora può accadere che l'altro ramo del Parlamento, esaminando tutto il decreto-legge, riveda anche la disposizione che la prima Camera non ha approvato e creda di emendare

a sua volta l'emendamento della prima Camera. Ritorna il decreto-legge al primo ramo, il quale può in qualche caso anche rettificare il suo primo progetto, cioè emendare il suo emendamento. Tutto questo può essere, ma non avviene fortunatamente tutti i giorni, altrimenti ci si allontanerebbe in modo impressionante da quanto ci proponiamo di fare: dare al cittadino la certezza delle disposizioni che lo reggono e alle quali deve ubbidire.

Io mi sono preoccupato della questione. Ho detto, sta bene che il Governo possa esercitare eccezionalmente un potere legislativo, ma quando uno dei due rami del Parlamento non approva il decreto-legge in tutto o in parte, in questo caso non si può fare che come ho modestamente fatto anch'io intervenendo con un nuovo decreto-legge che accolga l'emendamento.

Comprendo le difficoltà e gli inconvenienti. Può essere che la Camera emendi, che si ritorni al Senato, che l'altalena continui e che si debba seguire questa vicenda, ma per buona sorte la pratica e la realtà sono migliori e meno agitate delle nostre ipotesi. Perciò non credo di decampare da quel pensiero che ho già accennato. Credo però che non vi sia bisogno di una precisa disposizione. Anche partendo da diverse premesse, pervengo alla stessa conclusione dell'illustre relatore dell'Ufficio centrale. Una precisa disposizione legislativa sarebbe per lo meno superflua.

PRESIDENTE. Allora metteremo ai voti l'articolo aggiuntivo.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Attese le dichiarazioni dell'onorevole ministro, rinunzio al mio articolo.

PRESIDENTE. Viene poi l'aggiunta del senatore Peano.

Il senatore Peano mantiene la sua proposta?

PEANO. Dichiaro che non insisto nella mia proposta, anche perchè è stato accolto l'emendamento del senatore Tommasi di sostituire all'articolo 8 la parola « può » con la parola « deve far pubblicare la dichiarazione di decadenza ».

D'altra parte la questione che ho prospettato verrà risolta come molte altre dall'autorità giudiziaria ed il mio scopo è raggiunto, dato

che su di essa intendevo richiamare l'attenzione del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9. Lo rileggo:

Art. 9.

Immediatamente dopo ordinata la registrazione di un decreto da convertirsi in legge, la Corte dei Conti dovrà darne comunicazione alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge  
e di relazioni.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato nell'altro ramo del Parlamento, per « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo ».

Chiedo che l'esame di questo disegno di legge sia deferito ad una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente. Presento inoltre un altro disegno di legge relativo all'incremento dell'olivicoltura.

PRESIDENTE. Il ministro d'agricoltura ha chiesto che questo disegno di legge sia deferito a una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente.

Nessuno domandando la parola, pongo ai voti la proposta dell'onorevole ministro d'agricoltura.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Do atto al ministro di agricoltura della presentazione dell'altro disegno di legge relativo all'incremento dell'olivicoltura, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Mosconi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MOSCONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il Convitto di Pisino 80 posti

gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mosconi della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Cusani Visconti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CUSANI VISCONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1798, concernente il Comitato degli ammiragli e l'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina e del Regio decreto 4 marzo 1923, n. 617, riguardante la composizione della Commissione Suprema di avanzamento ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cusani Visconti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato una relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo la discussione del disegno di legge: « Sulla conversione in legge dei decreti legge ».

Passiamo all'articolo 10 del disegno di legge, lo rileggo:

Art. 10.

I decreti da convertirsi in legge, pubblicati prima del 1° luglio 1923, s'intenderanno senz'altro approvati e convertiti in legge dopo due mesi dalla pubblicazione della presente legge, ad eccezione di quelli per i quali, entro il detto termine, cinquanta senatori o cinquanta deputati abbiano presentato domanda di discussione.

La presentazione della domanda sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di questa pubblicazione cominceranno a decorrere i termini indicati negli art. 4, 5 e 6.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Io prego gli onorevoli senatori di considerare l'importanza e la gravità di questa disposizione che non esisteva nel testo originario dell'Ufficio centrale e che è stata aggiunta poi, in seguito agli accordi intervenuti tra Ufficio centrale e Governo. In sostanza, con questo articolo, si danno per approvati i decreti emanati fino al 1° luglio 1923. A me sembra eccessiva una disposizione di questo genere che sottrae al controllo del Parlamento infiniti provvedimenti che possono essere di una grande importanza e gravità. E v'ha di più che si dà la sanatoria persino per quelli che eventualmente venissero emanati nel futuro, cioè sino al 30 giugno 1923.

Siccome d'altra parte mi rendo conto della opportunità di sfollare gli uffici della Camera e del Senato di una quantità di decreti-legge ingombranti, ormai sorpassati, proporrei di trasformare questo articolo, limitandone la portata a quei soli decreti-legge che hanno ormai cessato di aver vigore perchè è passato il tempo di durata loro assegnato. Come è noto, specialmente durante la guerra, si sono fatti moltissimi decreti-legge che avevano una durata limitata. E quindi convergo che sarebbe opportuno liberarci una buona volta dall'esame di questi decreti, anche per rendere più facile e spedito l'esame degli altri che provvedono in modo permanente e definitivo. Questa è la ragione del mio emendamento. Naturalmente trasformandosi questo articolo 10 nel mio, bisognerebbe riprodurre l'articolo 8 della proposta originaria dell'Ufficio centrale, e aggiungervi un capoverso nel quale si dicesse: « s'intendono convertiti in legge i decreti emanati con la clausola della conversione prima della promulgazione della presente legge, ecc. ecc. ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto la parola su questo art. 10, di cui ognuno avverte la grande importanza, anzitutto perchè credo che qui non sia il caso di consentire con l'onorevole Berio. Giova

prendere una buona volta un provvedimento radicale; è un nodo gordiano che bisogna avere il coraggio di recidere. In avvenire ci sarà questa legge che stiamo approntando che ci salverà, speriamo, dalla valanga di decreti-legge: perchè questi si faranno solo in certi casi di vera urgenza e con maggiore ponderazione, visti i freni che il presente disegno di legge intende apportare. Soltanto faccio osservare che questo articolo si riconnette all'argomento di cui si è parlato or ora a proposito dell'emendamento del senatore Spirito. Rimane dubbio cioè nel caso in cui un decreto-legge sia stato bensì approvato da una delle due Camere, ma con talune modificazioni, quale dei due testi, scorsi i due mesi, si troverà ad acquistare vigore, se quello originario presentato dal Governo, o quello che uscì migliorato eventualmente ed emendato da quella delle due Camere che ebbe la diligenza e la cura di apportare ad esso, come si è fatto sempre qui, pazienti indagini e diligenti cure.

Credo che dovendosi dar vigore a un decreto-legge perchè entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge nessuno fece domanda di discussione, si debba precisare che sarà approvato nel testo originario se non formò oggetto di discussione nè in seno all'una nè in seno all'altra Camera; nel testo uscito dalle deliberazioni di una Camera, se una di esse l'ha esaminato e modificato. Vi è poi anche la questione del 1° luglio 1923 ed anch'essa ha la sua importanza. Lungi da me il sospetto che il presente Governo profitti di questa disposizione per inondare il paese, da oggi al primo luglio, di una nuova fiumana di decreti-legge; ma anche le apparenze è bene si salvino e lo si farà dicendo che la disposizione in esame si applica ai decreti-legge emanati prima del 1° giugno. Direi dunque: « Dopo due mesi dalla pubblicazione della presente legge i decreti da convertirsi in legge emanati prima del 1° giugno 1923, si intenderanno convertiti in legge nel testo originario se non ancora esaminati da alcuna delle due Camere, altrimenti nel testo approvato dalla Camera che li ha esaminati ». Soggiungerei poi in un capoverso: « È fatta eccezione alla norma stabilita nel precedente comma per i decreti-legge per i quali, entro il detto termine, dieci senatori o dieci deputati abbiano presentata una domanda di discussione » parendomi eccessivo all'uopo il numero

di 50 senatori e 50 deputati proposto nel testo che ci sta sott'occhio. (*Approvazioni*).

*Voci.* Ai voti, ai voti.

VENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENZI. Io credo che vi sono ancora parecchi decreti-legge i quali, pur essendo in vigore, non sono stati presentati nè alla Camera nè al Senato. Ora per questi decreti-legge, stabilire che siano senz'altro approvati e diventino legge, quando un certo numero di deputati o di senatori non abbia presentato la richiesta di cui si parla in questo articolo, mi pare cosa molto grave, perchè possono non essere cognitivi, dal momento che non sono stati presentati al Parlamento.

Io proporrei che all'art. 10 dove si dice: « I decreti da convertirsi in legge, pubblicati prima del 1° luglio 1923 » o altra data a cui accennava il collega Polacco, si aggiungano le parole: « e presentati ad uno dei due rami del Parlamento ». In sostanza, dico che non mi pare opportuno che questa approvazione tacita si ammetta anche per quei decreti che non siano stati presentati nè all'uno nè all'altro ramo del Parlamento.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Abbiamo qui parecchi emendamenti. È l'ultimo articolo, e ciò valga di consolazione ai colleghi, ed anche di esortazione all'attenzione.

Vi è la proposta di togliere di mezzo completamente la sostanziale disposizione dell'articolo 10, per ripristinare l'articolo del progetto dell'Ufficio centrale. L'art. 10, così come ora è concepito, è veramente di una singolare importanza: è un' indulgenza plenaria, che si largisce a tutti i peccati e a tutti i peccatori in materia di decreti-legge, e può fare perciò una certa impressione; la quale però deve essere attenuata dalla possibile eccezione che è preveduta dallo stesso articolo; ed anche, cari colleghi, da un'alta considerazione. Vediamo che cosa realmente è accaduto ed accada nel nostro Parlamento di fronte a questi vecchi decreti-legge. L'ho notato ripetutamente nella mia relazione: è accaduto che alla mancanza dell'urgenza e della necessità nel momento in cui i decreti furono emanati, si è venuta sostituendo la necessità di non cambiare

ciò che ha avuto per parecchi anni la sua pratica applicazione. Se noi oggi rigettassimo in un numero considerevole i decreti-legge vigenti, porteremmo alla presente condizione delle cose un danno maggiore di quello che fu portato quando questi decreti-legge furono emanati anche senza necessità e senza urgenza. Di ciò dobbiamo renderci conto: ed io per parte mia, come senatore, vi confesso che mi sento abbastanza umiliato quando debbo passare innanzi ad una fila di quelle urne disposte sotto il banco della Presidenza, per votare necessariamente — senza voler troppo indagare di che si tratta — che approvo i decreti-legge di 5 e 6 anni or sono, che vengono oggi alla discussione del Parlamento. Non è mai accaduto che li abbiamo disapprovati, e raramente è accaduto che un senatore abbia preso la parola relativamente ad un progetto di conversione in legge di uno di quei decreti.

Non vi pare sia per noi più dignitoso e per i cittadini più utile di assicurare da un certo momento in poi la certezza del diritto vigente? Oramai gran parte del diritto vigente è costituito da questi decreti-legge e non possiamo pensare di non doverli approvare.

L'approvazione in massa è il riconoscimento di una grande necessità attuale. Facciamola dunque senza soverchi ritegni. Ma evidentemente nella grande massa vi possono essere dei decreti che per la loro natura o per la loro maggiore imperfezione non possono essere accettati dal Parlamento: in questo caso può trovar luogo la eccezione che noi abbiamo proposto. Sulla domanda di un certo numero di deputati e di senatori questi decreti-legge si toglieranno dalla massa che si approva e saranno oggetto di particolare discussione.

Si è detto: cinquanta sono troppi. Invece di cinquanta si potrà proporre venticinque. L'Ufficio centrale non fa questione circa il numero.

*Voci.* Dieci!

SCIALOJA, *relatore*. Dieci sono troppo pochi. Nella nostra Camera forse sarebbero più che sufficienti, non essendo da prevedere dispetti d'ordine politico. Ma poichè dobbiamo stabilire la stessa norma per la Camera dei deputati, se riduciamo ad un numero troppo piccolo quello dei dissenzienti che possano impedire l'applicazione normale dell'articolo, questo

articolo correrebbe rischio di non avere nessun valore, perchè si troverebbero con grande facilità 10 o 15 oppositori, che pur di creare degli imbarazzi al Governo prenderebbero l'elenco dei decreti e ne chiederebbero la discussione parlamentare. *Pro bono pacis* proporrei il numero di 25.

Abbiamo poi la proposta del collega Polacco, il quale, riconnettendosi alla discussione che abbiamo fatta testè, si domanda: se uno dei rami del Parlamento ha già esaminato un decreto-legge, ed ha approvato alcuni emendamenti, il decreto che passerà d'ora in poi in vigore regolarmente e perpetuamente fino a modificazione per legale abrogazione, dovrà essere quello che fu emanato dal Governo, oppure quello emendato da quel ramo del Parlamento che già se n'è occupato? Io credo che, per quei riguardi dei quali abbiamo parlato e pei quali era consigliabile al Governo di modificare per decreto-legge il decreto originario, sia anche opportuno stabilire che il decreto, che deve rimanere in vigore, contenga gli emendamenti approvati da uno dei due rami del Parlamento, emendamenti che hanno per sé una naturale presunzione di bontà. Però non basta scrivere le sole parole dettate dal collega Polacco nel suo emendamento; poichè, siccome si tratta di un atto interno del Parlamento, bisogna aggiungere che sarà pubblicato di nuovo il testo del decreto-legge con gli emendamenti apportati. Pregherei il collega Polacco di voler introdurre qualche parola nel suo emendamento per imporre questa ripubblicazione.

E vengo all'emendamento Venzi. Ci sono dei decreti che non sono stati presentati al Parlamento? Io credo che non debbano più esserci; perchè il Senato tante volte ha censurato per la tardiva presentazione il Governo, non con un voto solenne, ma con dichiarazioni di senatori che hanno avuto l'approvazione morale, se non una deliberazione formale dell'alta Camera, che il Governo dovrebbe ormai aver presentati al Parlamento tutti quanti i decreti-legge. Non so se possa darne una piena certezza il ministro.

VENZI. Se non ci sono, non guasta.

SCIALOJA, *relatore*. « Se non ci sono non guasta » dice il collega Venzi. Guasta; ed è anzi un punto che vorrei fosse eliminato in via di fatto, in modo che tutti i decreti-legge fos-

sero presentati; perchè, se non sono presentati, ricadiamo per questa parte in uno stato di malefica incertezza.

Siamo alle solite; il pubblico conosce soltanto la pubblicazione dei decreti. Il fatto della presentazione di un decreto al Parlamento per la conversione in legge è ignorato dal pubblico. Vorrei invocare qui la testimonianza del Presidente della Cassazione. Egli potrebbe dirvi quanto sia grande la difficoltà, che s'incontra certe volte per verificare se la presentazione al Parlamento è avvenuta o no: difficoltà qui in Roma, figuratevi poi cosa avviene per i milioni di cittadini che non risiedono in Roma. Se pertanto noi trattiamo diversamente i decreti presentati e quelli non presentati, facciamo cosa che dal punto di vista parlamentare è corretta, ma che cagiona ai cittadini un'incertezza, dalla quale è necessario una volta o l'altra liberarli.

Con questa osservazione non avrei difficoltà ad accettare che alla data del 1° luglio si sostituisca quella del 1° giugno.

POLACCO. Spostiamo al 1° maggio, e allora questa eventualità...

SCIALOJA, *relatore*. Più andiamo in là, più rendiamo difficile la cosa. È certo che votare la data del 1° luglio oggi che siamo al 15 di giugno non sembra opportuno: il 1° luglio fu posto perchè si riteneva che la discussione sarebbe andata più in là, ma poichè si fa nel giugno, è meglio adottare la data del 1° giugno. Resterebbero così ratificati tutti i decreti anteriori al 1° giugno del 1923, salvo quelli per cui 25 deputati o 25 senatori chiedessero la discussione parlamentare.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ritengo che l'approvazione e conversione automatica - di cui all'art 10 - debba riferirsi al testo emendato da una delle due Camere, quando questo sia avvenuto. E con ciò adotto l'avviso del senatore Polacco accettato dall'Ufficio centrale.

Mi sembra poi che occorra che il testo emendato venga pubblicato e su questo punto anche il senatore Polacco è d'accordo. Che i decreti da convertirsi in legge siano quelli pubblicati anche se non presentati sembrami

necessario, per quanto ha detto il relatore dell'Ufficio centrale senatore Scialoja.

Quanto al numero dei deputati e dei senatori necessari perchè possa essere portato in discussione un decreto-legge faccio appello al Senato perchè questo numero sia considerevole.

Potrà essere diminuito di qualche poco il numero dei 50, se sembra eccessivo, ma non può essere ricondotto al numero di 10. Se non 50 almeno 30 o almeno 25.

PRESIDENTE. Ora verremo ai voti.

C'è un emendamento del senatore Berio che non è accettato nè dall'Ufficio centrale nè dal Governo. Onorevole Berio lo mantiene?

BERIO. Poichè non è accettato nè dall'Ufficio centrale nè dal Governo penso che il mio emendamento, che non avrei ragione di modificare, non avrebbe fortuna. Epperò non insisto, raccomandando che si riduca il numero dei deputati e dei senatori e si sposti la decorrenza.

PRESIDENTE. Il senatore Polacco propone il seguente articolo sostitutivo:

« Dopo due mesi dalla pubblicazione della presente legge i decreti da convertirsi in legge pubblicati prima del 1° giugno 1923 si intenderanno convertiti in legge nel testo originario, se trattisi di decreti non ancora esaminati da alcuna delle due Camere; altrimenti nel testo approvato dalla Camera che li ha esaminati, testo che sarà debitamente pubblicato. È fatta eccezione al principio stabilito nel precedente comma riguardo a quei decreti-legge per i quali entro il detto termine 25 senatori o 25 deputati abbiano presentato domanda di discussione. La presentazione, ecc., come nel testo dell'articolo ».

SCIALOJA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Polacco di modificare qualche parola nel suo emendamento, là dove dice « si intenderanno convertiti in legge nel testo originario ». È accaduto molte volte che al testo originario di un decreto-legge se ne sia venuto sostituendo per opera del Governo stesso qualche altro, e anche talvolta due o tre altri. Il dire testo « originario », può far nascere il dubbio, lontano certo dall'intenzione dell'onorevole proponente, che si tratti del primo decreto-legge e non del decreto con tutte le modifica-

zioni portate in seguito. Vorrei che sopprimendo la parola « originario » o in qualche altro modo si togliesse di mezzo questo dubbio.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Bisogna dire: s'intenderanno convertiti in legge nel testo presentato o modificato dal Governo, oppure nel testo pubblicato.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole relatore riguarda la possibilità di modificazione di un decreto da parte del Governo stesso.

POLACCO. Si potrà dire il « testo pubblicato dal Governo ».

PRESIDENTE. C'è anche la questione del numero poichè l'onorevole guardasigilli ha chiesto che il numero dei senatori sia portato da 25 a 30.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di rileggere l'articolo modificato.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Articolo 10.

« Dopo due mesi dalla pubblicazione della presente legge i decreti da convertirsi in legge pubblicati prima del 1° giugno 1923 s'intenderanno convertiti in legge nel testo pubblicato se trattisi di decreti non ancora esaminati da alcuna delle due Camere; altrimenti nel testo approvato dalla Camera che lo ha esaminato, testo che sarà debitamente pubblicato.

« È fatta eccezione al principio stabilito nel precedente comma riguardo a quei decreti per i quali entro il detto termine 25 senatori o 25 deputati abbiano presentato domanda di discussione.

« La presentazione della domanda sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*. Dalla data di questa pubblicazione cominceranno a decorrere i termini indicati negli articoli 4, 5 e 6 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 10, così modificato: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

SCIALOJA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Domando la parola per due cose: anzitutto per chiedere al Senato la facoltà di rivedere il testo, poichè in mezzo a questi emendamenti può essere avvenuta

qualche sconcordanza: chiedo insomma la revisione dal punto di vista formale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale comunicherà il testo coordinato; se si tratterà di modificazioni di pura forma non occorrerà il voto del Senato, diversamente sarà lasciato al giudizio del Presidente di riportare dinanzi all'Assemblea il nuovo testo dell'Ufficio centrale.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilità.

SCIALOJA, *relatore dell'Ufficio centrale*. In secondo luogo, ho chiesto la parola per proporre un ordine del giorno, invitando il Governo a presentare al più presto al Parlamento tutti i decreti-legge che non siano ancora stati presentati. Se ciò il Governo farà, come io spero, toglierà di mezzo anche quegli inconvenienti dei quali abbiamo fatto cenno nella nostra discussione dell'art. 10. Essendovi dopo la pubblicazione di questa legge ancora due mesi concessi ai 25 deputati o senatori per domandare la discussione, si avrà tutto il tempo necessario per eliminare ogni inconveniente anche relativamente ai decreti fin qui non presentati.

Leggo l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale:

« Il Senato fa voti che il Governo presenti al più presto al Parlamento i decreti-legge che non siano ancora stati presentati ».

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro guardasigilli se accetta l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale:

« Il Senato fa voti che il Governo presenti al più presto al Parlamento i decreti-legge che non siano ancora stati presentati ».

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il presente disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta » (N. 336-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta ».

Invito l'onorevole ministro dell'agricoltura a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce le norme per la produzione ed il commercio del seme-bachi da seta, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

#### TESTO DEL DECRETO

##### Art. 1.

Chiunque intende preparare per la vendita seme-bachi da seta, deve ottenerne speciale autorizzazione dal Ministero di agricoltura. Uguale autorizzazione è necessaria per preparare il seme che si scambia e si dà gratuitamente.

##### Art. 2.

L'autorizzazione è accordata, quando risulti che il personale direttivo tecnico, i locali, le macchine, gli attrezzi dello stabilimento, e in genere il funzionamento del medesimo, siano tali da assicurare la razionale preparazione del seme a sistema cellulare.

##### Art. 3.

È concessa la dispensa della autorizzazione di cui ai precedenti articoli a coloro che alla data della presente legge, siano da tre anni iscritti alla Camera di commercio e industria del luogo in qualità di preparatori di seme-bachi, producano annualmente in media non meno di 500 oncie di seme di razze pure o di 1500 oncie di seme di razze incrociate e siano forniti di locali, macchine ed attrezzi adeguati a produrre e con-

servare convenientemente le quantità di seme che producono.

Essi entro un mese dalla pubblicazione della presente legge debbono fare denuncia al Ministero per l'agricoltura della esistenza e del funzionamento della Ditta e dello stabilimento, indicando la quantità di seme che intendono preparare, e dimostrando quanto è prescritto dal precedente comma per la dispensa dell'autorizzazione.

#### Art. 4.

Gli stabilimenti, di cui ai precedenti articoli 1 e 3, hanno obbligo di impiegare in allevamenti per riproduzione almeno l' 1.50 per cento del seme da produrre, se di razza gialla indigena, e il 2 per cento per le razze asiatiche, la cui quantità deve essere dichiarata annualmente.

Gli stabilimenti di cui all'articolo 3 al pari di quelli all'articolo 1 dovranno, entro cinque anni dalla approvazione della legge, avere e conservare personale direttivo tecnico competente.

#### Art. 5.

È consentita la importazione nel Regno del seme-bachi da seta soltanto depresso in celle, colle relative farfalle.

#### Art. 6.

È vietato di allevare a scopo di riproduzione e di reincrocio, le razze già incrociate fra tipi asiatici e tipi indigeni.

#### Art. 7.

La vendita del seme-bachi è permessa ai soli stabilimenti che hanno ottenuta l'autorizzazione di cui all'articolo 1, e a quelli contemplati dall'articolo 3.

È tuttavia consentito, a chi eserciti l'industria della trattura e della torcitura della seta, di distribuire, anche a pagamento, seme proveniente da stabilimenti autorizzati o dispensati dall'autorizzazione.

#### Art. 8.

È vietata la vendita del seme a mezzo di venditori ambulanti.

#### Art. 9.

Il controllo sulla sanità del seme preparato per la vendita potrà essere esercitato sia sulle farfalle, sia sul seme.

#### Art. 10.

Il seme può essere posto in vendita in celle con le relative deposizioni o sgranato. Il seme sgranato deve essere venduto in telaini, in scatole, in sacchetti e non altrimenti.

Sugli involucri devono essere indicate la quantità e la qualità del contenuto, e il nome della ditta preparatrice.

#### Art. 11.

Il Ministero per l'agricoltura esercita, a mezzo dei propri funzionari e di speciali incaricati, la vigilanza e il controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme-bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme.

I funzionari e gli incaricati predetti hanno libero accesso negli stabilimenti e nei locali di preparazione di allevamento e di vendita.

#### Art. 12.

Per l'accertamento della sanità del seme già preparato per la vendita, i funzionari e gli incaricati, di cui al precedente articolo, prelevano due campioni del seme, racchiudendoli in separati e convenienti involucri cui è apposto un sigillo. L'analisi è fatta da uno degli Istituti governativi designati con apposito decreto del Ministero per l'agricoltura.

In caso di contestazioni circa le risultanze degli accertamenti sulla infezione del seme, il giudizio definitivo ed inappellabile, è dato dall'Istituto governativo che all'uopo sarà designato col decreto di cui al primo comma.

#### Art. 13.

Per ogni oncia di seme venduto sarà corrisposta, con le modalità da determinarsi nel regolamento, una tassa di lire 0.10, che sarà versata in apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Nel bilancio di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, a partire dall'esercizio

finanziario 1922-23, sarà iscritto in apposito capitolo uno stanziamento, per il primo anno presunto e per gli esercizi successivi corrispondente alla suddetta entrata, che servirà per le spese di qualsiasi natura inerenti all'applicazione della presente legge.

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno stabilite le modalità tutte per l'erogazione di dette spese.

#### Art. 14.

Il seme risultato infetto, quello confezionato per la vendita da chi non sia autorizzato ai sensi dell'articolo 1, o dispensato dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, e quello venduto da venditori ambulanti deve essere distrutto. Il regolamento determinerà la modalità della distruzione.

#### Art. 15.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con ammenda da lire 50 a lire mille.

In caso di recidiva la pena è applicata in misura doppia.

#### Art. 16.

I pretori debbono trasmettere copia di tutte le sentenze in materia al Ministero per l'agricoltura entro un mese dalla pronuncia.

Le sentenze di condanna sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale di informazioni seriche*.

#### Art. 17.

Le infrazioni sono denunciate al magistrato, dai funzionari e dagli incaricati della vigilanza e del controllo, a mezzo di verbale di accertamento.

#### Art. 18.

Indipendentemente dalle sanzioni penali di cui all'articolo 15, gli stabilimenti o le ditte che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono, dagli incaricati del controllo, salvo casi di maggiori gravità, una prima volta difidate semplicemente, per iscritto, con notifica al Ministero, e richiamate all'osservanza delle disposizioni medesime. In caso di recidiva la dif-

fida e il richiamo vengono pubblicati sul *Bollettino di informazioni seriche* e sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed ove la ditta o lo stabilimento contravvenga nuovamente, potrà incorrere nella revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, o dalla dispensa dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.

Rimane salva ed impregiudicata la distruzione del seme di cui all'articolo 14.

Il provvedimento di revoca spetta, con decisione inappellabile, al ministro per l'agricoltura, sentito il parere del Comitato per gli interessi serici.

Anche di tale provvedimento è fatta pubblicazione sul *Bollettino di informazioni seriche* e sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

#### Art. 19.

Apposito regolamento stabilirà le norme per l'esecuzione di questa legge e fisserà la data alla quale andranno in vigore le disposizioni in questa legge ed in esso regolamento contenute.

☞ PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di un disegno di legge.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*.  
A nome del Ministro della guerra ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, numero 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia con modificazioni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'agricoltura della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri e oggi approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Agnetti, Amero D'Aste, Ancona, Artom.

Bacelli, Badaloni, Barbieri, Bellini, Berenini, Bergamasco, Berio, Bertetti, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonin, Borea D'Olmo, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Clemente, Cocchia, Conci, Corradini, Credaro.

Da Como, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Bono, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Di Brazzà, Di Robilant, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Fradeletto, Francica Nava.

Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Grossich, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lamberti, Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Malaspina, Mango, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Marsaglia, Martinez, Martini, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Men-

garini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pestalozza, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pironti, Pistoia, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ridola, Rolandi-Ricci, Romanin-Jacur, Romeo delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherrillo, Schiralli, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Sinibaldi, Soderini, Spada, Spirito, Supino.

Tassoni, Tecchio, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Wollemborg.

Zippel, Zunino, Zupelli.

**Presentazione di una relazione.**

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Badaloni a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BADALONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per l'esecuzione della convenzione internazionale di Berna circa l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi, e del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi » (N. 557).

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Badaloni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando non siano approvati per legge:

Senatori votanti . . . . .	204
Favorevoli . . . . .	175
Contrari . . . . .	29

Il Senato approva.

Modificazione all'articolo 54 del regolamento giudiziario del Senato:

Senatori votanti . . . . .	204
Favorevoli . . . . .	176
Contrari . . . . .	28

Il Senato approva.

Sulla conversione in legge dei decreti legge:

Senatori votanti . . . . .	204
Favorevoli . . . . .	159
Contrari . . . . .	51

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382 che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme da bachi da seta:

Senatori votanti . . . . .	204
Favorevoli . . . . .	184
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

#### Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. Partecipo che in conformità al mandato conferitomi dal Senato ho chiamato a far parte della Commissione per l'esame del disegno di legge per il Parco nazionale degli Abruzzi i senatori: Bellini, Campello, De Amicis Mansueto, Di Robilant, Rava, Torlonia e Torrigiani Luigi.

Ho chiamato a far parte della Commissione per l'esame del disegno di legge per la riforma dei codici i senatori Boselli, Calisse, Del Giudice, Di Stefano, Fabri, Garofalo, Indri, Luzzatti, Mortara, Persico, Polacco, Rolandi Ricci,

Santucci, Scialoja, Spirito, Supino, Tacconi, Venzi.

Queste due commissioni sono convocate per domani alle 15.

#### Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I ministri delle poste, dell'industria e dei lavori pubblici chiedono che dopo la discussione del disegno di legge sugli architetti e gli ingegneri, siano discussi i disegni di legge contrassegnati nell'ordine del giorno odierno con i numeri 7, 2, 11, 12, 15, 26, 33, 34.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (551);

Ricostituzione del Comune di Joppolo (Girgenti) (N. 457);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana (numero 552);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20.000.000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-A<sup>1</sup>);

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (N. 589-A<sup>2</sup>);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenenti disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonero del personale esuberante nei servizi pubblici di

trasporto esercitati dall'industria privata, da Provincie e da Comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il Comune di Roma, è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588);

Conversione in legge dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2043, e 24 novembre 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa (556);

Ratifica da parte del Parlamento, del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra (N. 276-C);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove provincie (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali (N. 579);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque (N. 539);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 45);

Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 538);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali (N. 568);

Approvazione della Convenzione, conclusa tra l'Italia ed il Nicaragua, per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 settembre 1917 (N. 607);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322, concernente modificazioni alla legge 17 luglio 1910, n. 520 per la istituzione di una Cassa di maternità,

e del decreto Reale 18 aprile 1920, n. 543, concernente la misura dei sussidi corrisposti dalla Cassa predetta (N. 555);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (N. 220);

Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di S. Alfio e Milo (N. 458);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione e di ufficio e del decreto Reale 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel predetto decreto (N. 349);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere Pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di Pietà ed altri Enti Morali (N. 569);

Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (N. 317);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei in Roma (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, riguardante il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex sociale (N. 585);

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari (N. 563);

Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane (N. 570).

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa (N. 582);

Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1720, riguardante il servizio prestato nella trattazione degli affari scolastici delle Nuove Provincie (N. 558):

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del Palazzo Carpegna per uso della R. Università di Roma (N. 583):

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra, dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (N. 565):

Conversione in legge del Regio decreto 14 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle Società in liquidazione (N. 595):

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio (N. 566):

Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario nelle scuole medie e normali (N. 562):

Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare (N. 600):

II. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N: XIX-P, XIX-Q, XIX-R *Documenti*).

La seduta è tolta (ore 18,45).

Licenziato per la stampa il 29 giugno 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.